

INDIVIDUARE GLI INCENDIARI. FERMARE I PIROMANI. UNA PROFESSIONE.

a cura del V. Q. Agg. For. t. S.F.P. Giuseppe VADALA'
Responsabile del Nucleo Investigativo Antincendi Boschivi (N.I.A.B) – Ispettorato Generale,
Servizio 1°, Divisione 3^ del Corpo Forestale dello Stato -- Roma

PREMESSA - LA SICUREZZA AMBIENTALE E LA MINACCIA DEGLI INCENDI BOSCHIVI – IL CONTESTO DELL’AZIONE

Per lungo tempo gli Stati hanno individuato come minacce alla propria sovranità e alla sicurezza statale, le potenziali aggressioni originate dai conflitti politici e militari provenienti da altre potenze e tradizionalmente la gestione della sicurezza e della difesa si è orientata a proteggere lo Stato da altri Stati (conflitto simmetrico).

La fine della guerra fredda e, nei decenni successivi, la caduta del muro di Berlino hanno imposto un nuovo sistema di relazioni internazionali che ha privilegiato la risoluzione delle questioni internazionali attraverso la mediazione degli interessi reciproci piuttosto che attraverso i conflitti.

Si è sviluppato così il fenomeno, oggi definito comunemente, della globalizzazione, provocato da un repentino sviluppo delle reciproche relazioni socio – economiche tra società diverse, causato da un aumento vertiginoso di quattro tipi di flussi: informativi (tecnologici, internet), d’investimento (delocalizzazione delle imprese nei paesi terzi), di merci (export – import) e persone (migrazioni).

L’aumento dei flussi, principalmente a carattere commerciale e produttivo, ha dato origine anche ad alcuni effetti negativi che hanno causato nuovi tipi di minacce che devono essere analizzate per indirizzare in modo efficace le iniziative rivolte alla sicurezza.

Dinanzi alla diversificazione della minaccia devono essere affrontate le nuove dimensioni del problema della sicurezza (conflitto asimmetrico). Con la manifestazione di questo nuovo tipo di potenziali aggressioni, gli Stati hanno l’esigenza di sviluppare sistemi di sicurezza statale orientati non più solo, principalmente, a protezione della propria sovranità.

Si manifesta così nella comunità internazionale l’esigenza ad ampliare il concetto di sicurezza, intesa, non più solo in senso militare, ma anche come **sicurezza economica** legata, ad esempio, all’esigenza della gestione delle fonti energetiche e quale **sicurezza ambientale** provocata

dall'impatto che l'aumento dei flussi commerciali e produttivi della globalizzazione hanno avuto ed hanno sull'ambiente e sulle risorse naturali.

Dalla fine del secondo conflitto mondiale si è verificato, quindi, a livello internazionale uno sviluppo esponenziale della cosiddetta *emergenza ambientale*. Tale tendenza, crescente, se prima non avvertita in quanto è prevalsa nelle società la legittima ricerca di migliori condizioni di vita da parte delle popolazioni, si è posta all'attenzione soprattutto dei paesi industrializzati, dall'inizio degli anni '70.

Le minacce alla sicurezza ambientale possono essere definite come quelle condizioni di penuria e di degrado ambientale indotte dal deterioramento delle risorse naturali che direttamente o indirettamente pongono in pericolo la sicurezza in termini di turbativa sociale, violenza collettiva, conflitti interstatali" (Gregory D. Foster e Louise B. Wise)

La sicurezza ambientale è il bene immateriale (servizio) che deve assicurare ai cittadini, alle popolazioni e ai singoli individui, un ambiente salubre e con risorse vitali rinnovabili per le generazioni future.

Il degrado dell'ambiente ed il consumo delle risorse naturali costituiscono una minaccia a livello internazionale e locale per l'uomo, per la sua salute e per i conflitti di turbativa sociale che possono provocare. Le risorse naturali non più illimitate hanno assunto un valore economico, in considerazione della loro progressiva rarefazione originata dal frenetico sviluppo economico, che crea disequilibri in molte regioni connesse al possesso e alla gestione delle risorse naturali (acqua, foreste, suolo, montagna, mari, biodiversità, aria), divenute, a **utilità limitata**.

La globalizzazione con l'accelerazione violenta dei flussi produttivi e di scambio delle merci ha provocato l'aumento esponenziale degli effetti sfavorevoli sull'ambiente ponendo tipologie nuove di minaccia (cambiamento climatico globale, effetto serra, deterioramento dello strato di ozono a causa dei CFC, contaminazione da metalli pesanti e pesticidi, desertificazione, deforestazione, inquinamento transfrontaliero radioattivo, traffico internazionale di rifiuti, piogge acide) e nuove esigenze di sicurezza.

L'ecosistema è caratterizzato da un complesso equilibrato di relazioni collegate fra di loro, che influenzano gli esseri viventi e ne condizionano il loro stato, formando una fitta rete, che è garanzia di equilibrio quanto più è ricca di diversità.

Questi rapporti, caratterizzano, come abbiamo visto, anche il fenomeno della globalizzazione. Per questo, possiamo definire l'ecosistema come il fenomeno di **globalizzazione naturale**, di

globalizzazione ambientale. L'ecosistema è stato il primo sistema globalizzato, dal momento stesso della Creazione.

I processi di degrado ambientale e di consumo delle risorse devono essere posti sotto una particolare attenzione per le conseguenze sull'ambito sociale ed economico che essi provocano. L'attività di analisi deve mirare a focalizzare i possibili rischi, ad anticipare gli scenari per offrire ai decisori ipotesi diverse e azioni plausibili per governare i processi (gestione delle politiche ambientali) e per contrastare gli effetti negativi (sicurezza ambientale).

La probabilità che una minaccia (un evento) provochi un danno costituisce il rischio e l'attività di analisi è indispensabile per individuare il rischio.

Il rischio, oggi, non è più un concetto opposto a quello della sicurezza, intesa in senso assoluto, ma è scelta tra le diverse forme dell'agire con rischio, considerando, ormai, un livello di insicurezza sempre presente.

Gli incendi boschivi, ogni anno in Italia, nel Sud – Europa, nelle zone caldo – temperate del pianeta, ma anche in quelle poste più a Nord dell'emisfero, sono causa di distruzione del patrimonio forestale mondiale e degli ecosistemi naturali, contribuendo all'aumento della CO₂ nell'atmosfera. I boschi e le foreste sono attaccati e distrutti dagli incendi che in molti casi, specialmente nelle zone tropicali, sono soppiantati da altre colture. In altri casi, il terreno nudo e non più protetto dalla vegetazione è lasciato all'azione degli agenti meteorici che provocano i fenomeni di dissesto idrogeologico.

Le **cause predisponenti** sono il clima e la presenza di combustibile (boschi), a volte in imperfette condizioni colturali. Le **cause determinanti**, nel 98% dei casi, sono la negligenza e le azioni volontarie dell'uomo. Gli incendi boschivi ogni anno sono causa di danni ambientali, di danni ai beni delle popolazioni (terreni, colture, abitazioni, altri manufatti), a volte di perdite di vite umane, di danni provocati dal successivo dilavamento del suolo, di influenze negative sul clima e sulla qualità dell'aria per la maggiore CO₂ prodotta dalla combustione e la minore CO₂ assorbita nei processi di fotosintesi (effetto serra e cambiamenti climatici).

Gli incendi boschivi sono causa anche di problemi di ordine pubblico e di sicurezza pubblica per le minacce all'incolumità delle persone e all'integrità del patrimonio ambientale.

Questo grave fenomeno in atto sul nostro pianeta, pone agli Organi decisori ai vari livelli, nazionali ed internazionali, Organi di governo e Agenzie di Polizia, l'attivazione, a secondo i casi e i propri ambiti funzionali, di azioni di mediazione e di composizione dei processi economici, sociali, ambientali e di azioni di controllo della minaccia degli incendi boschivi.

E' indispensabile, di fronte a questa nuova tipologia di rischio, che il decisore utilizzi ipotesi provenienti da processi di analisi che possano fare intraprendere al responsabile delle decisioni, azioni mirate e qualificate per l'innalzamento del livello di controllo e di sicurezza ambientale.

1. LA LEGGE QUADRO SUGLI INCENDI BOSCHIVI (L. 21 NOVEMBRE 2000, N. 353). CARATTERISTICHE DEL FENOMENO E NUOVO SISTEMA SANZIONATORIO

1.1 Fattori di complessità del fenomeno

Il fenomeno degli incendi boschivi presenta caratteristiche specifiche di criticità che possiamo sintetizzare in cinque fattori principali e che rendono per questo la minaccia particolarmente complessa da affrontare. **Primo fattore di complessità:** per contrastare il fenomeno in modo efficace le Amministrazioni dello Stato impegnate, devono porre in atto azioni correlate e sinergiche secondo tre funzioni principali, soccorso pubblico e protezione civile, sicurezza pubblica e ordine pubblico. **Secondo fattore di complessità:** al verificarsi dell'evento, tutte e tre le funzioni devono essere assicurate e messe in atto nello stesso momento, per il raggiungimento dell'obiettivo di tutela dei boschi e della pubblica incolumità. **Terzo fattore di complessità:** gli incendi boschivi rappresentano "*un'emergenza ordinaria*". L'emergenza dovrebbe essere un evento che si verifica in modo episodico. Gli incendi boschivi invece sono un fenomeno di ordinaria emergenza, in quanto il 98% degli incendi boschivi è provocato dall'uomo, per colpa o per dolo, e solo il 2% è dovuto a cause naturali o accidentali. **Quarto fattore di complessità:** il numero degli incendi boschivi non è uniforme sul territorio nazionale, ma dall'analisi dei dati riferiti al periodo 2001 - 2005, risulta che il 90% degli eventi di incendio boschivo è concentrato in poco più di 45 province; **Quinto fattore di complessità:** è specifico per le attività di indagine: **a)** l'accertamento dei reati avviene in zone vastissime ed impervie; **b)** le indagini sono attuate in zone dove la densità abitativa è scarsa e quindi dove il minimo cambiamento è immediatamente percepito e segnalato; **c)** il numero dei reati è enorme, circa 7.000 l'anno solo per gli incendi boschivi; **d)** gli ordigni differiscono nel tempo l'azione criminosa, consentendo agli autori dei reati di allontanarsi anche alcune ore prima che il reato si concretizzi; **e)** le matrici (cause o moventi) illegali o criminali sono numerose e diverse.

1.2 Il nuovo indirizzo normativo

Il percorso normativo intrapreso dal Parlamento e dal Governo nell'anno 2000 con la legge quadro è stato finalizzato alla riorganizzazione complessiva delle attività di protezione civile ed al potenziamento degli strumenti di indagine e di conoscenza del fenomeno.

Riguardo gli strumenti investigativi, sono stati approvati in sequenza tre atti normativi correlati:

1. **D.L. 4 agosto, 2000** "*modifiche al codice penale*", convertito con legge 6 ottobre 2000, n. 275" che ha introdotto l'art. 423-*bis* nel codice penale;
2. **Decreto del Capo del Corpo Forestale dello Stato del 10 agosto, 2000** che ha istituito presso l'ex Direzione Generale delle Risorse Forestali, Montane ed Idriche (oggi Ispettorato Generale) il Nucleo Investigativo Antincendio Boschivi (N.I.A.B.) per l'indirizzo ed il coordinamento delle attività d'indagine degli Uffici periferici del Corpo Forestale dello Stato;
3. **Legge 21 novembre 2000, n. 353** "*legge-quadro in materia di incendi boschivi*" che ha concluso l'iter dei provvedimenti normativi per il settore.

Il nuovo Governo nell'anno 2001, nel corso della XIV legislatura, non ha mutato l'indirizzo dato al settore dal precedente Governo ma anzi ha sostanzialmente ribadito l'impianto della normativa. Infatti il **13 settembre del 2001** il Governo ha affidato al Corpo Forestale dello Stato l'incarico di predisporre l'Indagine Conoscitiva sugli Incendi Boschivi presentata dal Ministro delle Politiche Agricole e Forestali nel gennaio del 2002 e discussa nella seduta del Consiglio dei Ministri il 21 febbraio del 2002.

Questa Indagine è particolarmente significativa ed ha indicato un metodo di lavoro tuttora valido.

Infatti, per potere effettuare delle efficaci indagini, i nuovi strumenti normativi necessitano del preliminare lavoro di raccolta, selezione e analisi delle informazioni per indirizzare gli sforzi investigativi in modo mirato ed ottimizzare le risorse umane, strumentali e finanziarie.

Tutte le successive azioni attuate dal Corpo Forestale dello Stato in questo settore dall'anno 2000 ad oggi sono state ispirate a questa ipotesi iniziale che si è rilevata efficace per i risultati conseguiti.

1.3 Normative a confronto: la L. 47/75 e la L. 353/2000 e il quadro di riferimento dei principi di “tutela ambientale” della Costituzione

Dal confronto fra l'attuale normativa e quella precedente risaltano in modo evidente le caratteristiche nuove della legge quadro.

Per rispondere in modo adeguato e con rinnovate azioni alla minaccia che gli incendi boschivi rappresentano per il nostro Paese, il legislatore ha predisposto nell'anno 2000 la *“legge quadro in materia di incendi boschivi”*, la n. 353 del 21 novembre, che in un organico sistema nazionale, regionale e degli altri Enti territoriali sussidiari, ha organizzato le attività di protezione civile (previsione, prevenzione, lotta attiva) ed ha decisamente innovato le attività di sicurezza pubblica per la lotta ai reati, con l'introduzione nell'ordinamento penale nazionale al titolo VI del codice penale nella ripartizione che riguarda i reati contro l'incolumità pubblica, dello specifico reato di incendio boschivo (art. 423-bis c.p.).

Il nuovo indirizzo che il legislatore ha voluto dare a questo settore con la legge quadro è già evidente dal confronto fra l'art. 1 della legge 353/2000 e quello della precedente normativa che regolava il settore, la legge 1° marzo 1975, n. 47 *“norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi”*.

L'art. 1 della legge 47/75 così recitava *“ai fini della difesa e della conservazione del patrimonio boschivo dagli incendi sono predisposti ... piani regionali ed interregionali”*.

L'art. 1 della legge 353/2000 prevede che *“le disposizioni della presente legge sono finalizzate alla conservazione ed alla difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale quale bene insostituibile per la qualità della vita e costituiscono principi fondamentali dell'ordinamento ai sensi dell'art. 117 della costituzione”*

Nel '75 l'esigenza principale della comunità nazionale è stata quella di realizzare una immediata barriera ai dirompenti e irrefrenabili incendi che già da anni si verificavano sul territorio nazionale e che hanno causato anche numerose vittime.. Ricordiamo gli incendi in Sardegna, nell'Isola d'Elba, sul promontorio dell'Argentario, su quello del Circeo.

La legge del '75, sin dall'art. 1, prevedeva l'organizzazione del sistema di prevenzione e spegnimento degli incendi, da terra e con le forze aeree (istituzione del Centro Operativo Aeromobili del Corpo Forestale dello Stato), sistema, che ha consentito di difendere le vite umane, i beni ed il patrimonio forestale nazionale. Successivamente, le attività di spegnimento degli

incendi boschivi sono state organizzate nel sistema complessivo della Protezione Civile, prima con la legge 225/92 e poi con la legge 353/2000.

La legge quadro in materia di incendi boschivi (L. 353/2000) contiene all'art. 1 una enunciazione di principio che individua l'obiettivo primario della norma. Il fine che la legge intende sostenere è quello della difesa dei boschi dagli incendi quale strumento di tutela del patrimonio forestale nazionale in quanto bene insostituibile per la qualità della vita e quindi per la collettività nazionale secondo dei valori largamente sentiti, che costituiscono norma imposta dai precetti costituzionali (art. 9 e art. 32), per cui essa assurge a valore primario.

Gli artt. 9 (*la repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione*) e 32 (*la repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività*) della Costituzione sono i precetti primari attraverso i quali è attuata la tutela ambientale nel nostro Paese. Sono norme derivate e non dirette, in quanto, al contrario di altri Stati quali, la Grecia, il Portogallo, la Svezia, l'India, la Spagna, il Perù, i Paesi Bassi ed il Brasile che hanno inserito norme di tutela dell'ambiente direttamente nei rispettivi Trattati Costituzionali, l'Italia non lo ha previsto in modo specifico nella propria Costituzione.

Da tempo è in atto nel nostro Paese un dibattito sull'opportunità e necessità di modificare la Costituzione nel senso di introdurre una norma di riferimento specifica per la salvaguardia dell'ambiente.

Nella precedente legislatura (XIV) le nove proposte di legge costituzionale presentate in Parlamento sono state unificate in sede di Commissione affari Costituzionali in un unico testo di modifica dell'art. 9 della Costituzione. La proposta è quella di aggiungere, dopo il II° comma dell'art. 9, la seguente modifica " la Repubblica, *Tutela l'ambiente e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. Protegge le biodiversità e promuove il rispetto degli animali*".

1.4 GLI STRUMENTI NORMATIVI PER LE INDAGINI

1.4. 1) La nuova definizione di incendio boschivo: analisi, attività di repertazione tecnica e sentenze esplicative

La legge 353/2000 viene comunemente definita come una normativa che ha inasprito le pene per il reato di incendio boschivo. In effetti, questo non è completamente vero e lo analizzeremo successivamente. E' importante preliminarmente porre in rilievo un altro meccanismo importante

introdotto dalla legge, quello dell'art. 2 della legge 353/2000, la nuova definizione di incendio boschivo, che ha consentito una maggiore efficacia di intervento alla polizia giudiziaria.

L'art. 2 dice: *“per incendio boschivo si intende un fuoco con **suscettività** a espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli **limitrofi** a dette aree”*.

I caratteri distintivi della nuova definizione di incendio boschivo sono quelli, della **suscettività**, **possibilità** o **potenzialità** dell'incendio a espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, e della **vicinanza** dei terreni coltivati, degli incolti e dei pascoli alle sopra dette aree boschive, arboree o di bassa macchia.

Con tale definizione, quindi, l'incendio boschivo si configura anche quando il fuoco è appiccato in zone **limitrofe** alle aree boscate ed il fuoco ha le **potenzialità** di provocare un incendio al bosco vicino.

In tal modo l'operatore di polizia giudiziaria possiede lo strumento normativo di indubbia efficacia per “anticipare” l'azione dell'incendiario o del piromane prima che lo stesso possa causare con la propria condotta negligente o volontaria danni di ben maggiore entità al bosco, ma quando, in ogni caso, abbia già messo in atto con comportamenti inequivocabili la propria condotta incendiaria.

Questa norma di eccezionale importanza ha consentito di bloccare numerosi incendi prima che gli stessi interessassero le aree boschive, segnalando all'Autorità Giudiziaria gli autori del fatto.

L'intento del legislatore, è quello di bloccare gli incendi appena appiccati, non solo quelli provocati direttamente dentro il bosco, ma anche quelli provocati al limite del bosco, nelle zone di confine fra le colture agrarie e pascolive ed il bosco.

Infatti, come vedremo successivamente nel capitolo relativo all'analisi delle cause o dei moventi, il numero maggiore di incendi colposi sono provocati dagli operatori agricoli e dall'assenza di qualunque tipo di attenzione del tempo, del periodo e delle modalità di esecuzione in cui possono essere distrutti con il fuoco i residui di lavorazioni, le stoppie, le potature degli oliveti o dei castagneti, le ripuliture dei coltivi o dei terreni attorno casa. Invece un numero consistente di incendi dolosi sono provocati dai pastori che incendiano le zone limitrofe al bosco e quelle di macchia mediterranea per provocare la rinnovazione della vegetazione erbacea quale foraggio per i propri greggi.

Dobbiamo evidenziare che la nuova definizione di incendio boschivo non è prevista dall'art. 11 della L. 353/2000 che ha introdotto l'art. 423-bis c.p.. Infatti, l'art. 423-bis c.p. fa riferimento alla

tradizionale definizione di *“incendio su boschi, selve o foreste ...”*. Probabilmente, il legislatore ha voluto, in un primo momento, operare con estremo equilibrio per una sanzione di tipo penale e che quindi incide sulla libertà personale, tenendo separati le due enunciazioni e verificando l’impatto della nuova definizione sull’attività di accertamento.

I risultati come vedremo sono positivi e l’azione è efficace, ma a condizione che, siano delineati con precisione ed in modo chiaro l’aspetto oggettivo del reato (luogo, condizioni climatiche e orografiche, aspetti vegetazionali, modalità di innesco dell’incendio, ritrovamento di reperti) e l’aspetto soggettivo (condotta negligente o dolosa dell’autore del reato).

Il personale che interviene sul luogo dell’incendio deve agire in modo da prospettare all’Autorità Giudiziaria un quadro esauriente e chiaro dei fatti, intervenendo con specializzazione di strumenti e professionalizzazione per le capacità operative possedute.

Il Corpo Forestale dello Stato ha perseguito questo indirizzo sin dall’anno 2000, formando e specializzando negli anni successivi 450 Uffici operativi dislocati sul territorio nazionale sull’attività tecnica di repertazione. Questi Uffici sono in grado di applicare il M.E.F. (Metodo delle Evidenze Fische) per individuare con precisione il punto di inizio dell’incendio e di repertare gli ordigni, gli inneschi e/o parti di essi, gli acceleranti della combustione e i reperti biologici (tracce di DNA o impronte digitali) lasciati dall’autore del reato nei luoghi di innesco. Tali attività sono finalizzate a *“cristallizzare”* i luoghi del reato in modo efficace attraverso la redazione del verbale di accertamenti urgenti, ai sensi dell’art. 354 c.p.p..

Risulta decisivo, quindi, per l’efficacia dell’azione della polizia giudiziaria, che la rappresentazione delle modalità e dei luoghi dove l’incendio è stato provocato sia esauriente e chiara, in modo che l’Autorità Giudiziaria possa decidere sulla base di una fotografia dei fatti quanto più aderente alla realtà.

A questo proposito riportiamo, di seguito, un estratto significativo di alcune sentenze riferite ad altrettanti casi di incendio boschivo verificatisi dopo l’entrata in vigore della legge 353/2000, nelle quali è stata applicata la nuova definizione di incendio boschivo. Le sentenze inoltre evidenziano in modo chiaro con estrema efficacia alcuni moventi e alcuni fatti che sono alla base degli incendi boschivi.

Sentenza del 17.08.01 del Tribunale di Savona - Arresto e condanna a 1 anno e 6 mesi di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento durante la custodia cautelare in carcere: *“.....tutti i focolai hanno presentato le caratteristiche oggettive proprie dell’incendio secondo la consolidata nozione giurisprudenziale che richiede che questo presenti una certa vastità, diffusività e difficoltà di spegnimento. Il fatto che alcuni focolai siano stati circoscritti è dovuto esclusivamente all’immediato e generoso impiego di uomini e mezzi, senza il*

quale, data la stagione, il disastro avrebbe sicuramente assunto proporzioni ben maggiori. **Del resto anche il più piccolo dei focolai, che è stato spento dopo aver bruciato 50 metri quadrati di vegetazione non potrebbe per ciò essere definito semplicemente un "fuoco".** E' provata la riconducibilità degli incendi alla condotta dolosa dell'imputata

Richiesta di rinvio a giudizio del 18.08.02 del Tribunale di Paola (CS) – Rinvio a giudizio: "..... per aver appiccato il fuoco, in tal modo cagionando un incendio, in località a ridosso del centro abitato e nelle immediate vicinanze di un rimboschimento di conifere ... con l'aggravante di aver fatto derivare dalla propria condotta dolosa un serio pericolo per edifici. **In particolare l'incendio, anche per le condizioni del tempo e dei venti che alimentavano le fiamme aveva la suscettività di espandersi sul centro abitato posto a cento metri circa di distanza, circostanza questa evitata grazie all'intervento della squadra antincendio boschivo**".

Sentenza dell'8.10.2004 del Tribunale di Grosseto - Arresto e condannato a 1 anno e otto mesi di reclusione: "..... per aver cagionato l'incendio di terreni ricoperti da bassa macchia mediterranea in prossimità di civili abitazioni e vie di comunicazioni, estesosi per **ha 0.80.00 solo grazie al pronto intervento del personale** per avere in concorso con il quale mandante dell'incendio e quale esecutore materiale dello stesso cagionato, mediante la predisposizione ed il posizionamento di due inneschi costituiti di ad una distanza di alcune centinaia di metri l'una dall'altra, altresì approfittando del vento in atto, l'incendio di terreni costituiti di bassa macchia mediterranea e olivi siti in prossimità di strade pubbliche e fabbricati, estesosi per ha 1 circa solo grazie al pronto e massiccio intervento di personale antincendio e mezzi aerei"

Sentenza del 21.06.04 del Tribunale di Castrovillari (CS) - Arresto e condanna a 4 anni e 6 mesi di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e l'interdizione dai pubblici uffici per 6 anni: "Imputato del reato di cui agli artt. 423-bis, comma 1 e 4, e 61 n. 9 c.p. perché, **profittando della vegetazione secca e sfruttando un forte vento con capacità attiva di propagazione che spirava in direzione Sud – Nordest, appiccava il fuoco in due diversi punti scegliendo sapientemente il ciglio soprastante del bosco ceduo** (con violazione dei doveri inerenti al servizio pubblico svolto e **profittando dell'esperienza derivatagli dalla correlativa attività lavorativa di * Operaio regionale Idraulico Forestale in servizio alla squadretta di pronto impiego antincendio boschivo di stanza**) così cagionando un esteso incendio boschivo che interessava due ettari del citato bosco ceduo di essenze quercine con distruzione totale di maestose piante di roverella ed elevatissimo rischio di totale deperimento di detto bosco"

*** Le Regioni possono avvalersi per l'attività di spegnimento degli incendi boschivi di operai idraulico – forestali, dipendenti, a tempo determinato o indeterminato, dalla struttura regionale.**

Sentenza 22.12.05 del Tribunale di Alba – Denuncia a piede libero e condanna a 7 mesi di reclusione e sospensione della pena: "Imputato del reato di cui all'art. 423-bis co. 2 e 3 c.p., per avere per colpa consistita nell'appiccare **il fuoco a rifiuti vegetali e sterpaglie su un terreno di sua proprietà, a poco distanza da un bosco ed in prossimità di abitazioni,** omettendo di controllare la propagazione delle fiamme, favorita dal forte vento e dalla vegetazione secca, cagionato un incendio boschivo che si propagava su una superficie di circa 10.000 metri quadrati, costituita per metà di un bosco di pino silvestre e per metà caratterizzata dalla presenza di

cespugli; con l'aggravante dell'essere dell'incendio derivato pericolo per edifici e danno su aree protette"

Sentenza 31.01.06 del Tribunale di Lucca – Denuncia a piede libero e condanna a 8 mesi di reclusione e sospensione della pena: "Imputato del reato 423-bis comma 2° e 3° perché per negligenza, imprudenza e imperizia provocava un incendio in quanto **accendeva un fuoco per la ripulitura di un terreno adiacente ad un rustico di proprietà familiare di cui, per i profili di colpa suddetti, perdeva il controllo espandendosi le fiamme per un'area di vaste proporzioni caratterizzata da manto boschivo derivando pericolo per l'adiacente area protetta del parco regionale delle Alpi Apuane"**.

Sentenza 05.05.03 del Tribunale di Modena – Denuncia a piede libero e condanna a 6 mesi di reclusione, al pagamento delle spese processuali e sospensione della pena: "... Certa infine appare l'attribuzione della causazione dell'incendio all'odierno imputato. Invero gli operatori intervenuti hanno accertato che **le fiamme si sono sviluppate da un braciere posto su un fondo limitrofo a quello oggetto delle fiamme nel quale l'imputato stava compiendo opere agro – forestali con combustione nel braciere del materiale di risulta** sussistente appare l'elemento psicologico del reato Né appare idonea ad escludere la responsabilità la riferibilità della diffusione delle fiamme ad una folata di vento tale da modificare l'assetto del fuoco. Invero la presenza di vento non potrebbe comunque assurgere ad evento fortuito ed imprevedibile come tale idoneo ad escludere la responsabilità dell'agente, essendo il vento viceversa fenomeno del tutto usuale e prevedibile soprattutto in determinati periodi dell'anno, quale quello nel quale la condotta è stata posta in essere

Sentenza 06.05.05 del Tribunale di Pesaro – Denuncia a piede libero e condanna a 8 mesi di reclusione, al pagamento delle spese processuali e sospensione della pena: "... Gli uomini appartenenti al Corpo Forestale dello Stato avevano notato che l'imputato con un attrezzo era intento ad eseguire lavori di bonifica nei dintorni del luogo dove aveva preso origine il fuoco Le fiamme si erano poi sviluppate da quel sito fino ad investire le zone boschive vicine descritte nei verbali dai fatti così ricostruiti emerge la responsabilità penale dell'imputato per il delitto colposo contestatogli. Egli essendo palesemente inesperto della materia, tanto da cercare consiglio e conforto dagli agricoltori della zona, si era deciso a fare il falò con l'erba tagliata in quei giorni Aveva quindi tranquillamente proceduto a tale incombenza e si era anche allontanato ad un certo punto, posto, che come lui stesso ha dichiarato si era accorto poi con sorpresa del fumo proveniente dai terreni circostanti, verificando che una lingua di fuoco si era propagata dal un lato del suo lotto"

1.4. 2) L'art. 423-bis c.p. – esegesi della norma e caratteristiche del reato

L'art. 11 (modifiche al codice penale) della legge 353/2000 introduce al titolo VI del codice penale il reato specifico di incendio boschivo.

"Dopo l'articolo 423 del codice penale è inserito il seguente: art. 423-bis (incendio boschivo). Chiunque cagioni un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivaia forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, è punito con la reclusione da quattro (tre) a dieci anni (sette).

*Se l'incendio di cui al primo comma è cagionato per colpa, la pena è della reclusione da uno (**uno**) a cinque (**cinque**) anni.*

Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se dall'incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree protette.

Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate della metà, se dall'incendio deriva un danno grave, esteso e persistente all'ambiente".

Come già detto, nel paragrafo precedente, la definizione di incendio boschivo dell'art. 423-bis c.p. è simile, per il bene protetto, a quella in vigore prima della legge 353/2000, quindi a quella prevista, dal precedente 423 c.p. con le aggravanti specifiche indicate nell'art. 425 c.p..

Nella nuova definizione il reato di incendio boschivo è stato riunito in un unico articolo di legge, in modo da dare maggiore valore di autonomia e di specificità al bene protetto.

Abbiamo evidenziato, tra parentesi nella trascrizione sopra riportata del nuovo articolo di legge, i livelli di pena precedenti la legge del 2000.

In effetti, vediamo che per l'incendio colposo la pena è rimasta immutata. Per l'incendio doloso, invece è stata aumentata.

E' importante evidenziare che anche con la precedente formulazione dell'art. 423 c.p., che prevedeva la reclusione da tre a sette anni, la polizia giudiziaria in caso di flagranza di reato per incendio doloso poteva procedere all'arresto della persona, in considerazione del fatto che il reato commesso colpiva, oltre che il patrimonio forestale, anche l'incolumità pubblica.

Ma, nonostante l'esistenza della norma, il numero degli arresti eseguiti prima della legge del 2000 è trascurabile.

I commi 3 e 4 dell'art. 11 della L. 353/2000 sono invece di nuova introduzione e specifici per il bene protetto, che oltre il patrimonio forestale è quello ambientale. Per questo nei commi 3 e 4 sono previste delle aggravanti di pena nel caso in cui il fuoco provoca danni alle aree protette o danni di vaste proporzioni ed irreparabili per l'ambiente.

I caratteri distintivi del nuovo articolo del codice penale in materia di incendi boschivi possono quindi essere così riassunti:

1. specificità del bene protetto (patrimonio forestale);
2. aumento delle pene per incendio doloso;
3. aggravante delle pene per le fattispecie di reato tipiche del bene ambientale;
4. correlazione con la definizione di incendio boschivo dell'art. 2.

Alla luce di queste considerazioni è evidente che la legge 353/2000, non è una norma, come comunemente si sostiene che ha introdotto sanzioni più severe in materia di incendi boschivi, ma invece è una norma che ha specificato in modo mirato l'oggetto di tutela, il patrimonio forestale e ambientale nazionale oltreché l'incolumità pubblica

1.4. 3) Il reato di incendio boschivo e di tentato incendio: reato di pericolo

Il reato di incendio boschivo previsto dall'art. 423-bis è un reato di dolo, di pericolo presunto, per il quale è sufficiente la minaccia e non è necessaria l'offesa al bene protetto. Il pericolo è già insito nell'azione, nella condotta stessa dell'autore del reato. La protezione contro la minaccia dell'incendio è così forte che il bene è protetto già quando sussiste il *fumus* del pericolo per l'incolumità pubblica e quindi per la vita umana.

La norma sanziona il pericolo del fuoco atto a produrre maggiori danni al patrimonio forestale nazionale e all'incolumità pubblica, anche quando deriva da incendi prodotti in terreni agrari vicini.

La nuova definizione di incendio boschivo modifica anche l'interpretazione della fattispecie di reato relativa al tentativo di incendio boschivo (art. 56 c.p.). Infatti, in questo caso, se per esempio, un incendiario viene scoperto in flagranza di reato mentre appicca un incendio in zone limitrofe al bosco con potenzialità che l'incendio si propaghi al complesso boschivo vicino, non avendo però ancora messo in atto in modo completo ed efficace la propria azione criminosa, l'autore del reato è imputabile di tentato incendio boschivo anche se il fuoco provocato non presenta tutte le caratteristiche dell'incendio irrefrenabile e distruttore.

Ricordiamo che il tentativo di incendio boschivo si verifica, quando vengono compiuti atti idonei e non equivoci che producono una lesione del bene che pone in pericolo (presunto) e minaccia il bosco. Si ha tentativo di incendio quando l'azione non si compie completamente o l'evento non si produce in quanto l'innescò del fuoco provocato dal criminale ancora non si è verificato. Ma, considerando, che il fuoco appiccato in zona limitrofa poteva distruggere il bosco, si configura il tentato incendio di bosco.

1.5 STRUMENTI SANZIONATORI NON DI TIPO PENALE

1.5. 1) Divieti, Catasto e Rilevazione delle Aree Percorse dal Fuoco (R.A.P.F.)

La legge 353/2000 prevede **all'art. 10, comma 1**, alcuni divieti a effettuare per un certo numero di anni specifiche attività produttive nelle zone boscate e nei pascoli **percorsi dal fuoco**, così da

imporre un deterrente all'uso illegale e distruttivo del fuoco utilizzato per agevolare l'attività a danno del bosco. I divieti sulle **aree percorse dal fuoco**, specificati di seguito, sono di differente durata a secondo il pericolo, l'intensità e la frequenza con cui le attività sono attuate:

- per 15 anni le aree non possono avere destinazione diversa da quella in atto prima dell'incendio;
- per 10 anni è vietata realizzazione di edifici ;
- per 5 anni sono vietate le attività di rimboschimento e ingegneria ambientale;
- per 10 anni sono vietati il pascolo e la caccia.

Il tipo di divieto che prevede la limitazione a potere realizzare opere ad uso di civile abitazione è quello che ha assunto maggiore significato, in considerazione dell'impatto che l'attività edilizia ha sul territorio nazionale. Per questo la legge 353/2000, **all'art. 10, comma 2**, ha introdotto l'obbligo da parte dei Comuni di realizzare il catasto delle aree percorse dal fuoco, introducendo un vincolo all'utilizzazione del suolo per queste aree ed a questi fini. La norma prevede *"i comuni provvedono, entro 90 giorni dalla data di approvazione del piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3, a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo Forestale dello Stato"*.

Nella realtà è avvenuto che pochi Comuni hanno provveduto, e provvedono a tutt'oggi, dall'entrata in vigore della legge ad effettuare il rilievo di tali aree, in considerazione della scarsa sensibilità ad adottare questo strumento ai fini di difendere i boschi dagli incendi boschivi.

Le difficoltà tecniche a effettuare i rilievi di perimetrazione delle aree percorse dal fuoco sono superabili, dal momento che oltre la possibilità di utilizzare a questi fini lo strumento del G.P.S. (*Geographical Positioning System*), sono idonee anche le rilevazioni che possono essere eseguite con le riprese aeree o con il satellite, almeno per gli incendi di più vaste proporzioni e/o che si sono propagati in territori impervi, dove è più complessa la rilevazione manuale ed *"a piedi"* effettuata con il G.P.S..

Il Corpo Forestale dello Stato, ha messo a punto nell'anno 2003 uno specifico tematismo del S.I.M. (Sistema Informativo della Montagna) di Rilievo delle Aree Percorse dal Fuoco (R.A.P.F.) con il quale sono state censite con proprio personale queste aree attraverso l'uso del G.P.S., utilizzando sia i metodi speditivi che quelli che ripercorrono l'intero perimetro dell'area. Nell'anno 2005 sono stati rilevati dal Corpo Forestale dello Stato nelle Regioni a statuto ordinario

ha. 20.000 di superficie boschiva percorsa da incendi su un totale di ha. 25.000 di superficie complessiva distrutta.

In ogni caso, pur considerando le difficoltà riscontrate di applicazione dello strumento del catasto da parte dei Comuni, si evidenziano, analizzando i casi degli autori di incendio boschivo accertati, che pochi casi sono stati segnalati all'A.G. per violazione di tale norma.

Probabilmente, possiamo affermare, che, per una gran parte di casi, questo tipo di divieto abbia avuto effettivamente un'azione preventiva sulle azioni di distruzione del bosco con incendio a fini di speculazione - edilizia, dal momento che il progetto criminoso è in ogni caso successivamente destinato a essere vanificato, proprio dalla vigenza del vincolo dell'art. 10, comma 1, su queste aree.

Oltre lo strumento amministrativo previsto dal catasto delle aree percorse dal fuoco che i Comuni devono porre in atto (**art. 10, comma 2**) la legge 353/2000 prevede una norma specifica attivabile nei procedimenti di tipo giudiziario e quindi, caso per caso, utilizzabile nei casi di violazione di legge riscontrate nel corso delle indagini.

L'art. 10, comma 4, della legge 353/2000 prevede una sanzione specifica di tipo penale: *"nel caso di trasgressioni al divieto di realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive su soprassuoli percorsi dal fuoco ai sensi del comma 1, si applica l'articolo 20, primo comma, lettera c) della legge 28 febbraio 1985, n 47. Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone la demolizione dell'opera e il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile"*.

La norma prevista in materia, dal **comma 1, dell'art. 10 della L. 353/2000** è l'unico dispositivo di questa legge che è stato cambiato successivamente l'emanazione della stessa. Di seguito riportiamo l'articolo di legge originario e quello introdotto dalla **legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria)**:

art. 10, comma 1, periodo 4°, della L. 353/2000 – *"e' inoltre vietata per dieci anni sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione sia stata già rilasciata, in data precedente l'incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data la relativa autorizzazione o concessione"*.

art. 10, comma 1, periodo 4°, introdotto dalla l. 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria) -

"nei comuni sprovvisti di piano regolatore è vietata per dieci anni ogni edificazione su area boschiva percorsa dal fuoco. E' inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui

detta realizzazione sia stata prevista in data precedente l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data".

Con il nuovo articolo di legge introdotto nell'anno 2003, l'edificabilità sulle aree percorse da incendio è possibile quando in data precedente l'incendio l'area è stata già destinata dagli strumenti urbanistici in vigore quale zona soggetta ad edificazione. Nell'originaria formulazione l'area percorsa da incendio poteva essere soggetta a edificazione solo quando era stata già rilasciata l'autorizzazione a costruire o la concessione. Se tale concessione non era stata rilasciata anche se esisteva una programmazione urbanistica su quella zona percorsa da incendio, vigeva comunque il divieto a costruire.

La nuova norma ha introdotto il divieto a costruire sulle aree percorse da incendio solo dove non esiste assolutamente alcuna destinazione d'uso di quel territorio a fini edilizi. Il principio comunque della L. 353/2000 è stato fatto salvo, anche se specificato in diverso modo rispetto alle decisioni programmatiche dell'uso del territorio da parte degli Enti territoriali preposti.

Due casi significativi di indagine su questa materia sono stati condotti dagli Uffici del Corpo Forestale dello Stato:

1. Comune di Levanto (SP), oggetto di attività del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale e Forestale (N.I.P.A.F.) del Coordinamento Provinciale di La Spezia. La sentenza della quinta sezione penale della Cassazione del 27 giugno 2003 n. 27799, ha confermato il sequestro del complesso alberghiero previsto sull'area percorsa da incendio nel 1999;
2. Comune di Pisticci (MT), oggetto di attività del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale e Forestale (N.I.P.A.F.) del Coordinamento Provinciale di Matera; la prima udienza si terrà nel settembre 2006, sul caso di sequestro di una grande struttura alberghiera che prevede la costruzione di un porto per barche da turismo (Porto degli Argonauti). La sentenza della terza sezione penale della Cassazione del 28 gennaio 2005 ha rigettato i ricorsi della parte contro la sentenza del giudice del riesame di Matera che aveva confermato il decreto di sequestro preventivo dell'area emesso dal G.I.P. del Tribunale di Matera in data 29 settembre 2004.

Altri due tipi di divieti sono previsti dalla L. 353/2000 per due attività a forte impatto sul territorio attraverso l'uso distorto del fuoco, quella della pastorizia e della caccia.

Per questi due tipi di divieti valgono le considerazioni sulla difficoltà di applicazione da parte dei Comuni citate in precedenza, con l'aggravante che l'uso del territorio per queste attività è

continuo e fa parte dell'uso sociale ed economico di intere zone del territorio nazionale. Queste zone, inoltre, devono essere segnalate con tabelle per rendere evidente il divieto. In alcune Regioni e Province sono state "tabellate" le aree percorse dal fuoco ed interdette alla pastorizia ed alla caccia, con evidenti benefici di deterrenza di tipo preventivo per future azioni illegali.

1.5. 2) Sanzioni amministrative

La legge 353/2000 prevede anche delle sanzioni di tipo amministrativo, all'art. 10, che colpiscono l'inottemperanza a prescrizioni imposte dalla Regione per salvaguardare l'innescio degli incendi, soprattutto nei periodi e nelle aree a rischio, individuati ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera f), nei piani regionali di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi.

Questi precetti erano quelli previsti nelle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale della L. 3267/23 e successivamente recepite dalla L. 47/75.

La nuova legge quadro in materia di incendi boschivi ha elevato i livelli pecuniari, nel minimo e nel massimo, con il pagamento di una somma non inferiore a 2.000.000 di lire e nel massimo non superiore a 20.000.000 di lire. Il tipo di prescrizioni sono rimaste, pressoché, quelle vigenti prima della L. 353/2000.

E' accaduto che non tutte le Regioni hanno normato la materia, anche in considerazioni delle elevate sanzioni introdotte dalla nuova legge.

Nell'anno 2005 sono state elevate dagli Uffici del Corpo Forestale dello Stato n. 1.061 sanzioni amministrative per un importo totale esigibile di € 1.324.533.

2. ATTIVITA' OPERATIVE, ANALISI E STRATEGIA DI CONTRASTO

2.1 Risultati

Il Corpo Forestale dello Stato dall'anno 2000 ha accentuato l'impegno per migliorare le azioni di lotta ai reati di incendio boschivo, con tre diverse modalità:

- prevenzione generale – controllo del territorio attraverso il servizio di emergenza ambientale 1515;
- prevenzione mirata – servizi mirati per il controllo del territorio finalizzati al contrasto dei reati di incendio boschivo;
- attività investigativa per fatti complessi.

Dall'anno 2003 gli Uffici del Corpo Forestale dello Stato hanno migliorato la capacità d'indagine, con lo scopo di approfondire con rinnovata capacità operativa fatti e matrici motivazionali complessi che sono alla base degli incendi boschivi.

I dati che analizziamo si riferiscono a casi in cui sono state individuati gli autori dei reati sia per casi di incendi boschivi colposi che dolosi. Tali dati hanno il pregio che i moventi e le cause accertate posseggono un'assoluta attendibilità per l'analisi del fenomeno rispetto ai dati di natura statistica.

Complessivamente nel periodo 2000 – 2006 il Corpo Forestale dello Stato ha segnalato all'Autorità Giudiziaria sul territorio nazionale **2.495** di cui **97 tratte in arresto o sottoposte a custodia cautelare**.

Nell'anno 2006 sono state segnalate **353** persone di cui **11** tratte in arresto in flagranza di reato per incendio doloso o in applicazione di misure di custodia cautelare.

L'analisi dei dati consente di trarre i indicazioni utili per migliorare l'azione complessiva futura.

Il Corpo Forestale dello Stato ha attuato le azioni di lotta ai reati di incendio boschivo in modo costante dall'anno 2000 ad oggi, applicando il dettato della nuova normativa e utilizzando i potenziati strumenti investigativi previsti dall'art. 423-*bis* e la nuova definizione di incendio boschivo (art. 2 della L. 353/2000).

Il numero delle persone denunciate a piede libero e quelle soggette a misure coercitive (arresti e custodie cautelari) eseguite nel medesimo periodo è costante e crescente rispetto agli anni precedenti l'entrata in vigore della L. 353/2000.

Tale dato è evidenziato in modo più significativo considerando per il periodo 2000 – 2006, il rapporto percentuale fra il numero delle persone segnalate all'A.G. e gli incendi verificatisi nelle Regioni dove opera il Corpo Forestale dello Stato. Questo rapporto percentuale è in aumento costante, eccetto l'anno 2003, in considerazione che nel medesimo anno si è verificato un numero di incendi notevolmente superiore a quello degli anni precedenti.

Ponendo a confronto la curva del rapporto percentuale con quella del numero degli incendi si nota che ad un aumento del numero degli incendi corrisponde una flessione del rapporto percentuale, causata da una flessione del numero delle persone segnalate rispetto al numero di incendi. Questo andamento delle due curve è probabilmente dovuto al fatto che se il personale è impegnato in modo intenso e continuo nelle attività di coordinamento e spegnimento degli incendi, ha minore possibilità di impiego nelle concorrenti attività di accertamento dei reati.

Questa contemporaneità di funzioni è uno dei fattori di complessità che abbiamo evidenziato al paragrafo 1.2.

La percentuale di persone segnalate all'Autorità giudiziaria per incendi colposi nel periodo 2000 – 2006 è maggiore rispetto a quelli dolosi, in quanto la fattispecie di reato per colpa è quella di immediato accertamento attraverso l'intensificazione delle attività di controllo del territorio.

Riguardo gli incendi **colposi** è confermata la tendenza degli anni precedenti. La quasi totalità degli incendi per colpa di cui sono stati accertati gli autori sono causati, dall'eliminazione dei residui vegetali, per l'effettuazione di **lavorazioni agricole** (1.102 persone denunciate a piede libero – 48%), per la **bruciatura delle stoppie** (364 – 16%) o a seguito di lavori nei piccoli appezzamenti di terreno o giardini per la **ripulitura dalla vegetazione infestante** (220 – 9%).

I conduttori tradizionali e/o i lavoratori occasionali dei terreni agricoli, che per imperizia, impreparazione e negligenza non riescono a governare più il fuoco, continuano, per consuetudine, per risparmio di tempo e di spese in questa errata e pericolosa pratica agricola. I danni provocati dagli incendi di ripulitura dei terreni provocano gli stessi danni al patrimonio forestale e ambientale, se non maggiori, di quelli appiccati con dolo. Dal punto di vista dei danni al bosco gli incendi colposi e dolosi sono da perseguire con la stessa intensità di azione.

Nell'anno 2004 a Sestri Levante (GE) un incendio ha distrutto 560 ettari di superficie boschiva e non boschiva, ha impegnato per 1 settimana l'apparato di spegnimento, a terra ed aereo, causando la morte di una persona e minacciando l'incolumità pubblica delle popolazioni. Questo incendio è stato causato dalla ripulitura di un terreno effettuata senza alcuna accortezza dal proprietario di una casa rurale.

L'incendio in provincia di Lucca sul quale nel marzo dell'anno 2004 era impegnato in attività di spegnimento un Canadair CL – 415 che successivamente è precipitato su alcune villette a mare della vicina Versilia e nel quale sono morti i due piloti, è stato causato dalla ripulitura di un terreno vicino a una casa rurale.

In ambedue i casi gli accertamenti immediati svolti dal Corpo Forestale dello Stato hanno provato l'assoluta negligenza e mancanza di attenzione con la quale sono state poste in atto le operazioni di ripulitura da parte dei proprietari.

Sempre considerando gli incendi colposi, sono state segnalate all'Autorità giudiziaria 188 persone (7,2%) per **uso negligente di apparecchiature a motore** nelle zone boschive o rurali che sviluppando scintille provocano incendi.

Riguardo gli incendi **dolosi** è stata effettuata un'analisi degli arresti e delle custodie cautelari eseguiti dal Corpo Forestale dello Stato nel periodo 2000 – 2006 che sono legati a diverse motivazioni, di seguito specificate:

- 28 arresti sono legati a fenomeni di disagio personale, emotivo, sociale con marcati stati psico - patologici che scatenano nei piromani, propriamente detti, impulsi distruttivi con il bisogno di appiccare incendi, di vedere il fuoco divampare e bruciare tutto. E' quell'insieme di comportamenti che comunemente sono indicati quale "piromania";
- 37 sono connessi alle attività che si svolgono nelle zone rurali e montane: di cui 23 legati alla pastorizia per ottenere il rinnovo del soprassuolo erbaceo per continuare a pascolare greggi e 14 per la ripulitura di terreni che quando viene effettuata in zone immediatamente limitrofe al bosco, senza alcun accorgimento e da persone recidive, si configura quale incendio, non di colpa, ma di dolo eventuale (evento non voluto ma previsto e continuato nell'azione accettando il rischio del verificarsi dell'evento, non facendo nulla per evitarlo);
- 9 sono stati effettuati a carico di persone legate alle attività di spegnimento (volontari o operai) per l'ottenimento di vantaggi diretti o per accrescere il proprio ruolo;
- 6 sono scaturiti da conflitti personali conclusisi con l'incendio del soprassuolo boschivo della vittima;
 - 2 per atti vandalici;
 - 2 per questioni legate al bracconaggio o disputa sui territori di caccia;
 - 2 per ritorsione contro l'attività svolta dal Corpo forestale dello Stato in materia di repressione dei reati di abusivismo edilizio;
 - 3 per deprezzamento dei boschi per il successivo acquisto da parte di terzi;
 - 2 per ritorsione contro la presenza di un'area protetta,
 - 6 il cui movente è ancora non conosciuto.

2.2 Profili dell'incendiario colposo e doloso e del piromane

Il **profilo più comune di incendiario colposo** è quello di una persona, quasi sempre di sesso maschile, di età avanzata, residente vicino ai luoghi in cui lavora e opera, legata, in modo continuo e a volte occasionale, al contesto socio economico dell'ambiente rurale. Utilizza le risorse naturali della terra per fini economici con redditi minimi ma anche considerevoli, perdurando nella consuetudine di distruzione con il fuoco dei residui delle lavorazioni agricole o delle ripuliture in terreni di sua proprietà. Non mette in pratica particolari accorgimenti e non pone

attenzione all'ambiente circostante dal quale egli stesso trae utilità e che è più sensibile, che nel passato ai danni, per presenza di persone, edifici, strade e autostrade, ma soprattutto per una minore capacità di assorbire i danni provocati al bosco e all'ambiente. Questo profilo di incendiario è presente in tutte le Regioni del territorio nazionale,

Il **profilo più comune di incendiario doloso** è quello di una persona, di sesso maschile, di età media, residente non sempre vicino ai luoghi in cui lavora, legata in modo forte per la continuità di presenza e anche di vita sociale al contesto socio economico dell'ambiente rurale e pastorale. Utilizza le risorse naturali della terra per fini economici che producono il più delle volte redditi considerevoli, usufruendo anche delle sovvenzioni UE al settore. Perdura nella consuetudine distruttiva di eliminare con il fuoco la bassa macchia o il bosco, quasi sempre in terreni non di sua proprietà, per ottenere la ricrescita di nuova vegetazione erbacea che possa soddisfare il numero di capi, ovini e bovini e in minor misura anche caprini, che sempre più numerosi alimentano un settore considerevole dell'economia nazionale caratteristica dell'ambiente rurale. E' una persona che controlla molto l'ambiente in cui vive e che per questo, a volte, nelle zone del Sud – Italia, a marcata presenza criminosa, può venire in contatto con questi ambienti di marcata illegalità. Attua questa pratica in totale dispregio delle conseguenze provocate al patrimonio forestale ed ambientale, anche se di proprietà altrui e, in considerazione che si muove continuamente nelle zone di pascolo è conoscitore e controllore del territorio circostante. Questo profilo di incendiario è presente soprattutto nelle regioni del Centro – Sud Italia.

Il **profilo del piromane** è quello di una persona, quasi sempre di sesso maschile, di età media - giovane, con marcata presenza di residenzialità vicino ai luoghi in cui vive e lavora, non legata, per forza, alla vita sociale e al contesto socio economico dell'ambiente rurale. Presenta delle caratteristiche comportamentali esterne, riflesso di disagio personale che è indirizzato contro la comunità circostante. Realizza atti di distruzione con il fuoco che eccitano la propria personalità ossessiva. E' soddisfatto delle conseguenze che provoca con le sue azioni, quali, la distruzione con il fuoco, l'accorrere dei mezzi e degli uomini antincendio, l'allarme causato. Attua queste azioni in totale dispregio delle conseguenze provocate al patrimonio forestale ed ambientale ma non percepisce i danni, in quanto tali all'ambiente, ma nella misura in cui questi danni liberano le energie accumulate del disagio interiore che vive e che così viene "scaricato" sull'ambiente circostante. Il profilo del piromane è presente in tutte le Regioni del territorio nazionale.

2.3 Analisi e azione

Questa continua ed intensa attività ha consentito al Corpo Forestale dello Stato, dall'anno 2000 ad oggi, di raggiungere risultati di assoluta importanza precedentemente non conseguiti, di accertare e evidenziare in maniera certa i profili di incendiari più comuni e quello del piromane, nonché le singole fattispecie di reato, di natura colposa e dolosa.

Alcuni profili, i principali, sono quelli descritti nel paragrafo precedente, altri, sono il bracconiere, il volontario antincendio, colui che opera vendette personali e contro la Pubblica Amministrazione, il vandalo dei parchi e delle aree protette, colui che vuole deprezzare i terreni per poi acquistarli, coloro che distruggono il bosco per effettuare attività di edilizia.

Le diverse e numerose matrici degli incendi boschivi sono uno dei fattori di complessità del fenomeno che rendono più difficoltose le indagini da esperire.

Tali dati, riferiti alle differenti zone del territorio (regione e provincia) sono indispensabili affinché gli Uffici periferici possano effettuare la selezione degli eventi di incendio, l'individuazione degli obiettivi da perseguire, la raccolta e la selezione delle informazioni, attività di analisi propedeutiche all'indagine.

L'analisi del tipo di minaccia da affrontare indirizza le azioni sia in fase investigativa che in fase preventiva di predisposizione dei servizi 1515.

Attraverso il processo di analisi e la formulazione di ipotesi plausibili si attua l'ottimizzazione delle risorse al fine dell'efficacia dell'azione.

Per migliorare l'attività complessiva, l'analisi del fenomeno contestualizzata al territorio in cui si opera, deve essere predisposta nel periodo di cessata emergenza degli incendi boschivi in cui gli Uffici periferici non sono impegnati nell'emergenza quotidiana degli incendi boschivi.

I dati raccolti sono utili inoltre per l'individuazione dei messaggi da veicolare attraverso i mezzi di comunicazione attraverso la campagna di sensibilizzazione mirata alla matrice o alle principali matrici che sono alla base dei comportamenti colposi e negligenti.

Il Corpo Forestale dello Stato ha effettuato l'attività investigativa in modo uniforme sul territorio nazionale ma più incisiva nelle Regioni maggiormente colpite dal fenomeno (Toscana, Liguria, Calabria, Lazio, Piemonte, Campania).

In ogni caso, al di là del maggiore impegno profuso, degli indirizzi mirati predisposti e dei risultati raggiunti, i dati relativi alle persone individuate evidenziano che il dato riferito al numero degli autori dei reati di incendio boschivo individuati, deve essere ulteriormente migliorato rispetto ai casi in cui i responsabili degli incendi restano ignoti.

L'azione repressiva è un segnale di presenza degli Organi dello Stato per l'innalzamento del livello di attenzione al fenomeno, di contrasto all'azione negligente o criminosa, di deterrenza per le future azioni illegali o criminose.

Le azioni di lotta ai reati di incendio boschivo da porre in atto nell'immediato futuro dovranno tendere a approfondire e fare emergere gli aspetti associativi, al di fuori della fattispecie di concorso nel reato, di cui ancora non si ha certezza ma che fanno parte di uno scenario di possibile esistenza di contesti criminosi in aree rurali.

3. IL NUCLEO INVESTIGATIVO ANTINCENDI BOSCHIVI (N.I.A.B.)

Il Nucleo Investigativo Antincendi Boschivi (N.I.A.B.) è la struttura specializzata dell'Ispettorato Generale del Corpo Forestale dello Stato posta a livello centrale deputata a potenziare e indirizzare l'attività complessiva di lotta ai reati di incendio boschivo.

Il N.I.A.B. ha sede a Roma presso la Divisione 3[^] del Servizio I[°], dell'Ispettorato Generale del Corpo Forestale dello Stato. La Divisione 3[^] è l'Ufficio Centrale che si occupa dell'attività di protezione civile e soccorso pubblico e quindi anche della materia degli incendi boschivi. Il Decreto Ministeriale 12 gennaio 2005 che ha riorganizzato gli Uffici centrali e periferici dell'Amministrazione ha previsto la dipendenza del Nucleo investigativo, quindi della funzione di pubblica sicurezza del settore incendi, dalla Divisione competente in materia. Questo indirizzo è conseguente alla necessità che il tema degli incendi boschivi, per la complessità e per la notevole esposizione esterna a cui è sottoposta l'Amministrazione, sia affrontato da un unico centro decisionale funzionale al settore di intervento specifico, per l'univocità degli indirizzi da predisporre, per le azioni organizzative da attuare e per l'ottimizzazione delle risorse finanziarie e umane.

Il N.I.A.B. è composto in totale di 12 elementi: 2 funzionari, 1 Ispettore, 4 Vice Sovrintendenti, 3 Agenti, 1 Operatore e 1 O.T.D..

Il N.I.A.B. ha funzioni di indirizzo, di analisi e di formazione del personale e svolge il supporto info – investigativo, operativo e logistico per gli Uffici periferici del Corpo Forestale dello Stato.

La struttura operativa sulla base di una recente riorganizzazione è suddivisa in tre sezioni: operativa ed analisi, repertazione tecnica, informatica e tecnologica.

Il Nucleo collabora con i 75 Nuclei Investigativi di Polizia Ambientale e Forestale (N.I.P.A.F.) e con i 1.100 Comandi Stazione del Corpo Forestale dello Stato, attraverso, rispettivamente, la Divisione 1^a dell'Ispettorato Generale ed i Comandi Regionali.

Dall'anno 2000 ad oggi il Nucleo ha promosso un'intensa e continua attività di formazione ed aggiornamento del personale del Corpo Forestale dello Stato appartenente alle strutture operative, finalizzata ad approfondire la nuova legge quadro e gli strumenti investigativi innovativi che la normativa ha introdotto.

Dall'anno 2000 ad oggi, sono stati effettuati i seguenti corsi:

- 2 corsi operativi in Sardegna in collaborazione con il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Sardegna (luglio/agosto 2002 e agosto 2003) per 70 persone;
- 2 corsi presso la base di Rieti negli anni 2002 – 2004 sulle attività investigative per 200 persone;
- 6 seminari presso la scuola di Cittaducale e in Vallombrosa (anni 2003/2004/2005) sull'attività tecnica di individuazione del punto di inizio degli incendi boschivi e di repertazione degli inneschi e degli ordigni per 900 persone;
- 1 corso per i responsabili dei N.I.P.A.F. , 75 funzionari presso la scuola di Sabaudia (anno 2005);
- 6 seminari a livello di Coordinamento Provinciale (Napoli, Avellino, Benevento, Rieti, Frosinone, Taranto) e 4 a livello Regionale di cui, due in Calabria, uno in Toscana, uno in Campania;
- 6 seminari presso la Scuola di Cittaducale e Sabaudia (corsi Agenti e Vice Sovrintendenti);
- 3 seminari per 60 volontari di Legambiente e 70 volontari del WWF.

Sono nella fase finale di attuazione i progetti relativi:

- alla procedura informatica a cui saranno collegati tutti gli Uffici periferici, finalizzata all'automazione delle attività d'indagine in questo settore a cui è collegata la banca dati degli ordigni. Questa procedura fa parte del fascicolo territoriale incendi, progetto curato dal S.I.A.T. dell'Ispettorato Generale;
- la carta di causalità degli incendi (realizzata in collaborazione con l'Università della Tuscia di Viterbo) per l'analisi del fenomeno, già realizzata con ottimi risultati nella provincia di Imperia e che quest'anno sarà attuata nella provincia di Crotone e nel Parco

del Vesuvio. Il progetto consente di approfondire in modo più certo le cause degli incendi in una data parte di territorio.

Si è data costante assistenza in questi anni agli Uffici periferici impegnati nelle attività di lotta ai reati di incendio boschivo, con apparecchiature specialistiche per le attività di O.C.P. (Osservazione, Controllo e Pedinamento) specifici per le indagini da svolgersi nei territori rurali e montani, fornendo gli automezzi e promuovendo numerose riunioni operative.

Sono state stipulate specifiche Convenzioni con:

- l'Università della Tuscia di Viterbo in merito alla metodologia di individuazione del punto di inizio degli incendi (M.E.F. – Metodo delle Evidenze Fisiche);
- l'Istituto per la Dinamica dei Processi Ambientali del C.N.R. di Padova finalizzata all'analisi ed all'individuazione delle tracce lasciate dagli inneschi di rapida dissolvenza e all'attività tecnica di repertazione degli ordigni e degli inneschi adoperati;
- Legambiente ed il WWF Italia per l'ausilio che i volontari delle Associazioni ambientaliste maggiormente presenti sul territorio possono offrire nelle attività di prevenzione e repressione dei reati di incendio boschivo.

Si è dato supporto investigativo ed operativo agli Uffici periferici nelle seguenti operazioni:

- anno 2000 – Tramonti (SA);
- anno 2003 – Isola del Giglio (GR); Fondi (LT); Castelfusano (Roma);
- anno 2004 – Ischia (NA); Isola d'Elba (LI); Monti Pisani (LU); Castelfusano (Roma);
- anno 2005 – Lucca; Isola d'Elba; Imperia.

L'attività di indirizzo, supporto e formazione effettuata ha consentito agli Uffici periferici di potenziare le indagini sul territorio, dando continuità all'azione di contrasto in modo organizzato ed efficace, non più episodica e limitata nel tempo.

Operazioni di particolare rilievo sono state effettuate inoltre:

- dal Comando Regionale della Calabria per l'indirizzo unitario imposto nelle indagini nelle province di Cosenza, Reggio Calabria, Vibo Valentia e Crotone;
- dai Coordinamenti provinciali di Caserta, Cosenza, Arezzo, Latina, Napoli;

CONCLUSIONI

La legge quadro in materia di incendi boschivi, n. 353 del 21 novembre 2000, ha riorganizzato l'intero settore secondo tre direttrici principali:

1. migliorare il quadro di coordinamento delle attività di protezione civile e soccorso pubblico;
2. innovare il sistema sanzionatorio
3. introdurre un sistema virtuoso dei finanziamenti alle Regioni, secondo il principio inversamente proporzionale, meno incendi - maggiori finanziamenti.

L'obiettivo della normativa è quello di controllare e contrastare la minaccia degli incendi boschivi attraverso l'attuazione di un sistema correlato e sinergico, secondo i tre indirizzi richiamati.

Il sistema sanzionatorio, di tipo penale, amministrativo e preventivo con i divieti previsti, rappresenta un'ulteriore azione di rafforzamento per la difesa dei boschi dagli incendi ma non, di per sé, risolutiva del problema.

Questo, in considerazione del fatto che si è in presenza di un fenomeno complesso e multiforme le cui matrici d'origine, o cause di incendio, sono da individuarsi in fenomeni di illegalità diffusa, di estrema superficialità di comportamenti e anche di criminalità con specifiche caratteristiche al contesto rurale.

Il fenomeno perpetua antiche pratiche colturali e di allevamento tipiche da sempre degli ambienti rurali, è una conseguenza della rottura di equilibri consolidati, manifesta lo scatenarsi di tensioni nuove, anche di tipo psico - patologico.

Per questo, il fenomeno degli incendi boschivi è lo specchio di una complessa realtà socio - economica che si verifica con frequenza e pericolosità, soprattutto nei territori di confine fra colture agrarie e forestali, più instabili dal punto di vista della ricchezza prodotta e della compattezza del tessuto sociale.

In tale contesto il complesso delle azioni sanzionatorie sono indispensabili quale deterrente alle future azioni illegali, quale percezione della legalità e della presenza dello Stato e quale baluardo di sicurezza per l'incolumità delle popolazioni colpite con frequenza da questo fenomeno.

Gli specifici rapporti di raccolta delle informazioni redatti dal personale del Nucleo Investigativo Antincendi Boschivi, dall'anno 2000 ad oggi, dopo ogni arresto effettuato dalle strutture operative del Corpo Forestale dello Stato, hanno mostrato in modo inequivocabile l'efficacia dell'azione repressiva sul fenomeno, valida, a seconda le situazioni a bloccare e ridimensionare gli incendi, nel breve periodo o nel lungo periodo.

La risoluzione della complessa problematica può avvenire aggredendo e definendo con azioni che incidono in modo preventivo e risoluto le numerose e diverse cause che sono alla base dei comportamenti colposi o dolosi di incendio, avendo ben chiaro che la percentuale di eventi incendiari originati da cause naturali (eruzione vulcaniche, fulmini) o da cause accidentali (scintille prodotte dai treni) o da cause colpose quali il mozzicone di sigaretta rappresentano una percentuale assolutamente non significativa per la definizione del problema.

Il Corpo Forestale dello Stato è l'unica Amministrazione impegnata da sempre in questo settore in modo complessivo nelle attività di protezione civile, sicurezza pubblica ed ordine pubblico.

Per questo il Corpo Forestale dello Stato propone con continuità, con passione, con professione e con estremo senso del compito affidatogli, azioni risolutive ed innovative.

Gli indirizzi futuri, relativamente alle attività di prevenzione e repressione dei reati, dovranno essere rivolte ad attuare progetti migliorativi della capacità di conoscenza e penetrazione del fenomeno:

1. organizzazione del personale in attività investigative, di repertazione tecnica sui luoghi di incendio e di rilevazione delle aree percorse dal fuoco, in raccordo con il personale impegnato nelle attività di spegnimento e coordinamento degli incendi;
2. particolare approfondimento delle indagini mirate a contesti associativi;
3. coinvolgimento delle altre Forze di Polizia nei servizi di prevenzione del fenomeno da realizzarsi in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica;
4. miglioramento dell'azione di prevenzione attraverso l'applicazione delle sanzioni di tipo amministrativo e dei divieti previsti dalla legge;
5. miglioramento della professionalizzazione del personale;
6. realizzazione di un programma specifico a supporto dell'analisi del fenomeno, finalizzato a definire l'offender profiling (profilo del piromane e dell'incendiario) con riferimento ai diversi contesti socio – economici dove esso opera;
7. realizzazione del laboratorio di analisi degli ordigni, degli inneschi, di parti di essi, e degli acceleranti la combustione;
8. introduzione di una modifica di legge che sanzioni penalmente la detenzione e fabbricazione degli ordigni incendiari utilizzati per appiccare gli incendi boschivi.